



TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dott. Roberta Bonaudi	Presidente
Dott. Paola Elefante	Giudice rel.
Dott. Elisa Einaudi	Giudice

Nella procedura di Liquidazione Controllata n. 2 /2022

di **DEMASI Bruno**

Liquidatore: dott. Giovanni IMBERTI

ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 23/01/2026 da DEMASI Bruno, nato a Carmagnola (TO), il 30.09.1991, residente in Caramagna Piemonte (CN), Via Rovarino 3/A, elettivamente domiciliato in Cuneo, Via Monsignor Peano 2, presso Studio e persona dell'Avv. Matteo Conte, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, diretto ad ottenere l'esdebitazione prevista dall'art. 282, comma 1, CCII;

rilevato che nei confronti di DEMASI Bruno è stata aperta la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 e ss CCII, con sentenza n. 17/2022 depositata dal Tribunale di Cuneo in data 26/10/2022;

rilevato che il ricorso è stato depositato decorsi tre anni dalla apertura della Liquidazione Controllata;

rilevato che l'istanza è stata comunicata dal Liquidatore ai creditori ammessi al passivo della procedura;

rilevato che il creditore Ispettorato Territoriale di Cuneo ha fatto pervenire al Liquidatore le proprie osservazioni;

visto il parere espresso dal Liquidatore, dott. Giovanni IMBERTI;

sentiti il ricorrente ed il Liquidatore all'udienza del 14/4/2026 nanti il Giudice Delegato;

sentita la relazione del Giudice Delegato;

OSSERVA

L'art. 282, comma 1, CCII prevede che, per le procedure di Liquidazione Controllata, *“l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà*



atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni”.

A differenza di quanto previsto nella previgente Liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quaterdecies della L. 3/2012, che consentiva la proposizione della domanda esclusivamente “entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione”, l'art. 282 del CCII prevede, quindi, che il beneficio possa essere richiesto e concesso anche anteriormente alla chiusura della procedura, purché sia decorso un termine non inferiore a tre anni dall'apertura della liquidazione controllata.

La previsione di svincolare la liberazione dai debiti residui da un evento meramente formale, e talvolta aleatorio, come la chiusura della procedura, ancorandola invece al decorso di un periodo temporale ritenuto congruo, anche tenuto conto dell'interesse dei creditori, si colloca in linea con quel “favor debitoris” esplicitato dal legislatore dapprima interno e poi unionale volto a consentire, in presenza di determinate condizioni, al debitore ritenuto meritevole un nuovo inizio.

Il momento della dichiarazione di esdebitazione anteriore alla chiusura della L.C. è rilevante non solo ai fini dell'ottenimento della misura premiale della inesigibilità ma anche per determinare il termine ultimo per la procedura di apprendere le quote di reddito eccedenti il minimo necessario al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

La giurisprudenza di merito ha infatti affermato che, decorsi i tre anni dall'apertura della procedura e dichiarata l'esdebitazione, il Liquidatore non potrà più apprendere le quote di reddito del debitore, statuendo che *“Allorquando la procedura di Liquidazione Controllata dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento comprenda anche le quote di reddito del debitore maturate e maturande, l'apprensione di tale attività è possibile fino al momento in cui intervenga l'esdebitazione che, ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII, il debitore ha diritto di ottenere decorsi tre anni dall'apertura della procedura; per effetto dell'esdebitazione e a far data dalla stessa, infatti, la procedura di Liquidazione Controllata può proseguire per la liquidazione dei soli beni già facenti parte del patrimonio del debitore a quel momento, senza possibilità di acquisirne nuovi o ulteriori”* (Trib. Bologna, sez. IV, 19/10/2023 n. 142).

Nel caso in esame, la liquidazione controllata è stata dichiarata aperta con sentenza n. 17/2022, depositata in data 26.10.2022: risulta pertanto decorso il termine di tre anni dall'apertura della procedura e deve ritenersi integrato il requisito temporale richiesto dall'art. 282 CCII ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione in favore del sig. DEMASI.

*

Dagli atti della procedura si evince che all'esito delle operazioni di verifica del passivo, sono state esaminate complessivamente n. 15 istanze di ammissione: il passivo accertato ammonta



a un totale di € 315.281,29, di cui:

Crediti in prededuzione: € 2.132,52;

Crediti privilegiati: € 89.992,24;

Crediti chirografari: € 223.156,53.

L'attivo della Liquidazione, per come indicato nel programma di liquidazione, è costituito: i) da un lato, dal versamento da parte del DEMASI delle quote di reddito da lavoro eccedenti rispetto a quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia, fissato dal Tribunale nell'importo mensile di € 1300,00; ii) dall'altro, dal recupero di un credito vantato dal debitore nei confronti della società GSTRAMANDINOLI S.r.l.

Quanto alla quota di reddito da lavoro dipendente, il Liquidatore nella relazione depositata in atti ha rilevato come il DEMASI abbia pienamente adempiuto all'impegno assunto, evidenziando che *“Con la sentenza di apertura della procedura, l'intestato Tribunale ha determinato, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, in Euro 1.300,00 mensili la quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, disponendo che la parte eccedente tale importo, comprensiva della tredicesima mensilità, fosse acquisita all'attivo della liquidazione.*

In ottemperanza a tale disposto, il datore di lavoro ha regolarmente trasmesso alla Curatela i prospetti paga del Sig. Demasi e ha provveduto al puntuale versamento delle somme eccedenti il limite fissato dal Giudice.”, e precisando inoltre che il DEMASI sta proseguendo nel versamento delle eccedenze reddituali, anche oltre il decorso del termine triennale di apertura della procedura.

Il Liquidatore ha quindi dato atto che al 13/2/2026, la quota parte di stipendio versata alla procedura ammonta ad euro 12.862,50, ed è pertanto maggiore dell'importo stimato nell'inventario e nel programma di liquidazione, pari ad euro 10.318,44.

Quanto invece al recupero del credito verso la GSTRAMANDINOLI S.r.l., va rilevato che tale società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino e il DEMASI è stato ammesso al passivo della procedura con privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. per l'importo di euro 24.032,52, nonché al chirografo per euro 5.459,76.

Come evidenziato dal Liquidatore nella relazione depositata in atti, *“Sulla scorta delle comunicazioni pervenute dal Curatore Fallimentare, che stima per i creditori privilegiati di grado artigiano una percentuale di soddisfacimento compresa tra il 60% e il 70%, lo scrivente ha provveduto a valutare prudenzialmente tale credito in € 14.419,51. Tuttavia, si segnala che l'effettivo incasso e la relativa tempistica sono subordinati all'esito definitivo di un contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto un rimborso IVA richiesto dalla procedura fallimentare per l'importo originario di € 253.160,00.”.*

Pertanto, la previsione della concreta soddisfazione del credito insinuato al passivo del Fallimento non è immediata e comunque va ben oltre il triennio, posto che il riparto in favore della Liquidazione Controllata potrà avvenire solo nel caso in cui la Corte di Cassazione confermi la sentenza della C.T.R. del Piemonte, la quale, ribaltando il giudizio di primo



grado, ha dichiarato nullo il diniego ed ha riconosciuto alla procedura Fallimentare la spettanza del rimborso.

In tale prospettiva, considerati i tempi necessari per la chiusura della Liquidazione Controllata, non imputabili alla condotta del debitore, appare del tutto giustificata l'istanza del DEMASI volta ad ottenere in via anticipata il beneficio riconosciutogli dall'art. 282 CCII.

*

Quanto ai presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, a mente dell'art. 282 comma 2 CCII, *“L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Quindi il debitore consegue l'esdebitazione di diritto se sussistono i requisiti indicati dagli artt. 280 e 282 CCII, vale a dire a condizione che:

- a) non sia condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;
 - b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
 - c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
 - d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
 - e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
- Inoltre, il comma 2 dell'art. 282 CCII, richiede espressamente, quale requisito per l'esdebitazione, che:
- f) il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344;
 - g) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ciò premesso, si osserva che, dalla relazione del Liquidatore e dagli atti della procedura emerge la sussistenza delle condizioni soggettive richieste dall'art. 280 CCII, riguardo ai requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma.

Infatti, quanto al requisito sub a) ed alla insussistenza della condizione negativa della mancanza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 344 CCII (art. 282 comma 2 CCII), il Liquidatore ha dato atto che *“Dalle verifiche esperite, ed in particolare dall'esame del Certificato dei Carichi Pendenti e del Certificato del Casellario*



Giudiziale (entrambi aggiornati alla data del 09/12/2025 e prodotti sub all. 11 e 12 del ricorso), risulta che:

Non sussistono condanne passate in giudicato a carico del debitore;

Non risultano procedimenti penali in corso per i reati ostativi sopra indicati;

Non risultano applicate misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011.

Pertanto, si attesta la piena sussistenza dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente ai fini della liberazione dai debiti residui.”.

Con riferimento al requisito sub b) dell'art. 280 CCII, il Liquidatore ha attestato l'insussistenza, sia in fase di analisi preliminare che nel corso dell'intera procedura, di tali condizioni ostative: nello specifico, il Liquidatore ha dato atto che *“Tale accertamento conferma quanto già emerso in sede di apertura della Liquidazione Controllata e riportato nella Relazione del Gestore della Crisi, ove si dava atto dell'assenza di atti in frode ai creditori. Nello specifico, è stata verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dal debitore in ordine al mancato compimento, nel periodo rilevante, di atti di straordinaria amministrazione o depauperativi del patrimonio, quali: assunzione di mutui o finanziamenti, anche sotto forma cambiaria; alienazioni di beni immobili o di partecipazioni societarie di controllo; concessione di ipoteche, pegni o fidejussioni; rinunce alle liti, transazioni o compromessi; atti di liberalità, accettazioni di eredità o donazioni; ricognizioni di diritti di terzi o cancellazioni di ipoteche.*

Le verifiche condotte dalla Curatela durante il triennio di osservazione hanno corroborato l'assenza di tali fattispecie, confermando la linearità della condotta tenuta dal Sig. Demasi.”

Quanto alla condizione prevista ex art. 280 c. 1 lett. c), il dott. Imberti ha evidenziato come *“il Sig. Demasi ha tenuto una condotta improntata alla massima collaborazione sin dalla fase preliminare e istruttoria, propedeutica alla presentazione della domanda di accesso alla Liquidazione Controllata.*

Tale atteggiamento cooperativo è proseguito costantemente nel corso del triennio di apertura della procedura: il debitore ha provveduto a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta e a depositare la documentazione necessaria, senza mai porre in essere comportamenti ostruzionistici o dilatori che potessero pregiudicare o ritardare il regolare svolgimento delle operazioni liquidatorie.” Il Liquidatore ha inoltre attestato che il debitore, non solo, ha spontaneamente proseguito nel versamento delle eccedenze reddituali in favore della procedura anche oltre il decorso del termine triennale di durata della Liquidazione Controllata, scaduto nel mese di ottobre 2025, ma anche, durante l'intero arco della procedura, ha svolto con continuità un'attività lavorativa confacente alle proprie competenze e attitudini professionali, conservando la propria occupazione di lavoratore dipendente a tempo indeterminato – con inquadramento di operaio – alle dipendenze della società NEW SALD S.r.l., garantendo in tal modo l'apporto di utilità alla massa dei creditori.

Infine, con riferimento alle preclusioni temporali e quantitative previste dall'art. 280, lett. d) ed e), CCII, il Liquidatore ha attestato che, dalle verifiche effettuate, non risulta che il Demasi abbia beneficiato di altra esdebitazione nel quinquennio antecedente la scadenza del termine



per la concessione del presente beneficio né che abbia già fruito dell'istituto dell'esdebitazione per due volte.

*

L'art. 280 comma 2 CCII, prevede un ulteriore requisito soggettivo, ovvero l' insussistenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento.

Sul punto va precisato che la frode si ha quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento mediante una condotta ingannatoria; la mala fede implica una consapevolezza di arrecare danno ai creditori, mentre si ha colpa grave quando il debitore abbia posto in essere condotte negligenti, tali da cagionare lo stato di sovraindebitamento.

Ciò posto, nel caso in esame, va osservato che dalla relazione dell'OCC preliminare alla istanza di apertura della Liquidazione Controllata emerge che *“Il sig. Demasi, in data 28/07/2010, iniziava a svolgere l'attività di “fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture” sotto forma di ditta individuale “ALPI DI DEMASI BRUNO” iscritta all'albo artigiano e con la qualifica di piccolo imprenditore.*

La sede dell'impresa era in Sanfrè (CN) Viale Industria 12 cap. 12040, n. REA CN – 282900, c.f. DMSBRN91P30B791F, partita IVA 10357580017, con un capitale investito pari ad € 10.000,00.

Dopo cinque anni e mezzo dall'apertura, in data 31/12/2015, veniva cessata la partita IVA ed in data 02/02/2016 l'impresa veniva cancellata dal registro imprese” e che la situazione di sovraindebitamento del DEMASI, che realizza la condizione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” e che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, deriva dai debiti contratti in relazione all'attività artigiana svolta.

Come rilevato, già nella relazione preliminare alla apertura della Liquidazione Controllata ed anche nella relazione depositata in atti si dà atto dell'assenza di atti in frode ai creditori e della veridicità delle dichiarazioni rese dal debitore in ordine al mancato compimento, nel periodo rilevante, di atti di straordinaria amministrazione o depauperativi del patrimonio, quali: assunzione di mutui o finanziamenti, anche sotto forma cambiaria; alienazioni di beni immobili o di partecipazioni societarie di controllo; concessione di ipoteche, pegni o fideiussioni; rinunce alle liti, transazioni o compromessi; atti di liberalità, accettazioni di eredità o donazioni; ricognizioni di diritti di terzi o cancellazioni di ipoteche.

Nella relazione depositata ai sensi dell'art. 282 CCII, il Liquidatore dà inoltre atto che *“Dall'analisi delle cause del dissesto, ..., emerge che lo stato di crisi del Sig. Demasi non è riconducibile a condotte sconsiderate o dolose, bensì al progressivo stratificarsi di eventi avversi che hanno determinato uno squilibrio economico-finanziario irreversibile, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa e il regolare adempimento delle obbligazioni assunte.*

Nello specifico, l'eziologia del sovraindebitamento va ricercata, in via principale, nella cronica difficoltà di incasso dei crediti commerciali maturati nell'esercizio dell'attività. Tale criticità è stata determinata dall'insolvenza di numerosi clienti, molti dei quali sono stati



assoggettati a procedure concorsuali o hanno cessato la propria attività, rendendo i crediti di fatto inesigibili e privando il debitore della liquidità necessaria per far fronte ai propri impegni.”.

Alla luce di tali elementi, può escludersi che il DEMASI abbia cagionato o aggravato il dissesto con frode, malafede, e nemmeno con colpa grave.

*

Va infine rilevato che, diversamente da quanto previsto dall'art. 14-terdecies, lett. f) della L. 3/2012, per la esdebitazione nella Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, a mente del quale l'esdebitazione era subordinata a condizione che venissero soddisfatti “almeno in parte” i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, gli artt. 280 e 282 CCII non prevedono un requisito di natura oggettiva per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione: ed infatti, recependo quell'interpretazione improntata al favor debitoris, affermata dalla giurisprudenza dapprima interna, sin dalla pronuncia delle S.U. del 2011, e poi anche europea, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ha eliminato, sia nella Liquidazione giudiziale che nella Liquidazione controllata, ogni riferimento al requisito oggettivo del “soddisfacimento parziale”.

*

Quanto infine alle osservazioni svolte dall'Ispettorato del Lavoro di Cuneo, si osserva come sia pacifico che, a mente dell'art. 278 CCII, l'esdebitazione non opera nei confronti degli obblighi di mantenimento e alimentari e dei debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché delle sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

*

In conclusione, nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra e considerato che sono decorsi tre anni dall'apertura della procedura di Liquidazione Controllata, che la procedura deve necessariamente rimanere aperta limitatamente alle attività di liquidazione del credito pendente e alla definizione del contenzioso tributario in capo al Fallimento Gstramandinoli S.r.l., nonché per la ripartizione dell'attivo già acquisito, che il Demasi ha tenuto una condotta collaborativa, trasparente e meritevole per l'intera durata della procedura; ritenuta quindi la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 280 CCII e l'insussistenza di cause ostative o di preclusione ai fini della concessione dell'esdebitazione di diritto, si ritiene che non possa negarsi il beneficio dell'esdebitazione al ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso in esame dev'essere pertanto accolto.

visti gli artt. 280 e 282 CCII,

PQM

AMMETTE il debitore DEMASI Bruno, nato a Carmagnola (TO), il 30.09.1991, residente in Caramagna Piemonte (CN), Via Rovarino 3/A, al beneficio dell'esdebitazione e pertanto dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti ammessi alla procedura di Liquidazione Controllata non soddisfatti o non soddisfatti integralmente;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto nel Registro delle



Imprese ai fini della iscrizione e per la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;

Manda al Liquidatore per la comunicazione del presente decreto ai creditori ammessi al passivo ed al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 282 comma 3 CCII.

Si comunichi

Così deciso in Cuneo, il 28/05/2026

Il Presidente
dott. Roberta Bonaudi

